



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

maggio 2019

Oggetto: esami di Stato – seconda specializzazione - ammissione

Rispondiamo in merito alla richiesta di un iscritto in Elettrotecnica V.O. di sostenere il secondo esame di stato sez. Edilizia, previo conseguimento di secondo diploma ottenuto presso l'Istituto d'istruzione secondaria superiore "...” con specializzazione settore Tecnologico ad indirizzo “Costruzioni, ambiente e territori”.

L'art. 7 comma 8 della “Direttiva sul praticantato”, approvata con delibera 362/62 del 26 gennaio 2017, ai sensi dell'art. 2 comma 5 della legge n. 17/1990, dispone che: *“L'iscritto nell'albo professionale il quale, dopo l'entrata in vigore del D.L. 15 febbraio 1969, n. 9 convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 aprile 1969, n. 119, abbia conseguito un secondo diploma di maturità tecnica industriale in una specializzazione diversa da quella iniziale, ovvero dei titoli di studio di cui all'art. 3 e 6 della presente direttiva, se intende ottenere l'iscrizione nell'Albo professionale anche per questa seconda specializzazione, deve iscriversi nel Registro dei Praticanti per poi sostenere gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, senza la necessità di sottoporsi alla procedura del praticantato ovvero ad una delle altre forme di attività equivalenti”.*

Ciò vale a significare che il candidato può essere ammesso a sostenere gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di perito industriale in una specializzazione diversa (“edilizia”) rispetto a quella già ottenuta (“elettrotecnica”), previa iscrizione e conseguente cancellazione dal registro dei praticanti, essendo esonerato dalla pratica professionale di 18 mesi, ai sensi del prefato art. 7 comma 8.